



Acotel Group S.p.A.
Sede legale in Roma, Via della Valle dei Fontanili, 29/37
Capitale sociale euro 1.298.105,90 interamente versato
N. iscrizione al Registro Imprese di Roma 06075181005
Codice fiscale-Partita iva 06075181005

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
10 LUGLIO 2020 – ORE 11,30 IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 2020

La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Acotel Group S.p.A. in Roma, Via della Valle dei Fontanili, 29/37, sul sito internet di Acotel Group S.p.A. www.acotel.com, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato in data 19 giugno 2020.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA REDATTA DAGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO 3A, SCHEMA N.3 DEL MEDESIMO REGOLAMENTO, SUL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA CONVOCATA PER IL 10 LUGLIO 2020, IN UNICA CONVOCAZIONE.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. ("**Acotel**" o la "**Società**") Vi ha convocati in assemblea per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti, tra l'altro, il seguente punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:

Modifiche degli artt. 1; 2; 6; 7; 9; 12; 13; 16; 18; 23; 26 e 32 dello Statuto sociale.

Tali modifiche sono motivate dalle ragioni di seguito esposte:

- 1) Proposta di modifica degli articoli 1 e 6: la modifica della denominazione sociale rappresenta una conseguenza del fatto che, come comunicato al mercato, in data 22 marzo 2020 la Società ha sottoscritto un accordo di investimento vincolante avente ad oggetto un'operazione straordinaria di rafforzamento economico-patrimoniale di Acotel con Clama S.r.l., Macla S.r.l., Softlab Holding S.r.l. ("**Softlab Holding**"), Softlab S.p.A. ("**Softlab**") e Techrain S.p.A. ("**Techrain**"). All'esito di tale operazione, ove gli aumenti di capitale riservati a Techrain e Softlab Holding, venissero approvati ed eseguiti, Softlab Holding, direttamente e indirettamente per il tramite di Techrain, acquisirebbe il controllo di diritto di Acotel, in quanto, Softlab Holding, socio di controllo di Techrain, verrà a detenere, direttamente e indirettamente, una partecipazione pari al 63,05% del capitale di Acotel a valle dell'esecuzione degli aumenti di capitale suddetti. In ragione di quanto precede viene, altresì, proposta la modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale, concernente l'ammontare del capitale sociale e il numero di azioni emesse dalla Società. Si precisa che viene proposto che la Società a decorrere dal 1° gennaio 2021 modifichi la propria denominazione sociale in "Softlab S.p.A.".
- 2) Proposta di modifica dell'articolo 2: la modifica è finalizzata a prevedere espressamente la possibilità della Società di procedere alla sottoscrizione di contratti di finanziamento in forma passiva anche con i soci della medesima, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme di legge.
- 3) Proposta di modifica dell'art. 7: tale modifica è finalizzata a disciplinare puntualmente la possibilità della Società (anche su richiesta dei soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione ai fini della presentazione delle liste per la nomina dell'organo amministrativo) di richiedere agli intermediari l'identificazione degli azionisti che detengano azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto della Società ed, in generale, a garantire il rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di identificazione degli azionisti.
- 4) Proposta di modifica degli articoli 9 e 18: le modifiche sono dirette a prevedere la possibilità che l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione della Società abbiano luogo anche nel Regno Unito, in Svizzera o in altro paese dell'Unione Europea alla data di approvazione dello Statuto sociale con le presenti proposte di modifica. La nuova formulazione dell'articolo 18 prevede, inoltre, la possibilità di convocazione del Consiglio di Amministrazione quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o da un Sindaco, ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da nove o più membri. Inoltre, si propone di modificare l'art. 18 al fine di consentire al consiglio di amministrazione di riunirsi e deliberare validamente anche in assenza dell'espletamento delle formalità per la convocazione richieste dallo stesso art. 18, purché sia intervenuta la maggioranza degli amministratori e dei sindaci e siano stati previamente informati della riunione.
- 5) Proposta di modifica dell'art. 16: tale modifica è finalizzata ad incrementare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, nonché a garantire la *compliance* della medesima rispetto alle norme regolamentari e di legge in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), liste di minoranza e requisiti di indipendenza di taluni membri del Consiglio di Amministrazione.

- 6) Proposta di modifica dell'art. 26: tale modifica è diretta a disciplinare statutariamente la disciplina applicabile nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale, venisse presentata una sola lista ovvero liste collegate.
- 7) Proposta di modifica degli articoli 12; 13; 23; 32: tali modifiche sono dirette ad apportare delle correzioni di mera forma allo Statuto sociale ovvero ad apportare delle semplificazioni di carattere procedurale (tra cui, a titolo esemplificativo, in materia di notifica delle deleghe di rappresentanza e di certificazione di un soggetto all'uopo incaricato dell'avvenuto deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale).

In particolare, le modifiche statutarie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea sono illustrate nella tabella di seguito riportata.

Si rappresenta, infine, che la presente proposta di modifiche statutarie non integra fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

| TESTO VIGENTE | PROPOSTA DI MODIFICA |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE – OGGETTO SOCIALE – SEDE – DURATA</p> | <p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE – OGGETTO SOCIALE – SEDE – DURATA</p> |
| <p style="text-align: center;"><u>Articolo 1</u></p> <p>È costituita una società per azioni denominata "ACOTEL GROUP SOCIETÀ PER AZIONI"</p> | <p style="text-align: center;"><u>Articolo 1</u></p> <p>È costituita una società per azioni denominata "ACOTEL GROUP SOCIETÀ PER AZIONI".</p> <p>L'assemblea straordinaria del 10 luglio 2020 ha deliberato di modificare la denominazione sociale in "Softlab S.p.A.", con effetto dal giorno 1 (uno) gennaio 2021 (duemilaventuno), dando mandato all'organo amministrativo della Società, decorsa la data di efficacia, di depositare al competente Registro delle Imprese il nuovo testo di statuto sociale, portante la predetta nuova denominazione sociale.</p> |
| <p style="text-align: center;"><u>Articolo 2</u></p> <p>La società ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attività di analisi, progettazione, sviluppo, documentazione, installazione di sistemi informatici, telematici e di reti ed esecuzione di servizi relativi; - le attività editoriali (esclusa la pubblicazione di quotidiani), di formazione e di consulenza in genere nelle materie attinenti l'informatica, l'automazione e l'organizzazione, anche in rapporto alla gestione aziendale; | <p style="text-align: center;"><u>Articolo 2</u></p> <p>La società ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attività di analisi, progettazione, sviluppo, documentazione, installazione di sistemi informatici, telematici e di reti ed esecuzione di servizi relativi; - le attività editoriali (esclusa la pubblicazione di quotidiani), di formazione e di consulenza in genere nelle materie attinenti l'informatica, l'automazione e l'organizzazione, anche in rapporto alla gestione aziendale; |

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto, la trasformazione, la vendita ed il noleggio di apparecchiature e sistemi in genere per l'informatica e l'automazione, sia di produzione propria sia di rappresentanza; - la vendita, per corrispondenza e a mezzo di strumenti telematici, di prodotti e di servizi per l'informatica, l'automazione e l'organizzazione, ivi incluse le attività di formazione; - la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e la gestione, con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti e reti di telecomunicazione, di proprietà della società o di terzi, siano essi fissi, mobili o satellitari, per l'espletamento e l'esercizio, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie; - lo svolgimento delle attività e la prestazione di servizi connessi ai settori sopra indicati, ivi compresa la commercializzazione dei prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, telematici, multimediali ed elettronici, di connessione e/o interconnessione alle diverse reti e la diffusione, attraverso le reti stesse, di informazioni di tipo culturale, tecnico, educativo, pubblicitario, di intrattenimento o di qualsiasi altro genere ed in qualsiasi formato, anche per conto terzi; - lo svolgimento di attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche, multimediali, di ricerca, formazione e consulenza che si presentino comunque attinenti a quanto sopra indicato; - l'assunzione, quale attività non prevalente, di interessenze e partecipazioni in società o imprese in genere che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque ad esso connesse, complementari o analoghe, ivi comprese le imprese operanti nel campo delle attività manifatturiere, elettroniche ed assicurative, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia. <p>La Società può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice d'ipoteca, nonché la conclusione di contratti di finanziamento in forma passiva, il tutto nei limiti delle vigenti norme di legge; le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni non dovranno comunque essere svolte nei confronti del pubblico.</p> <p>E' per altro inibita l'attività finanziaria verso il pubblico o la raccolta del risparmio.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto, la trasformazione, la vendita ed il noleggio di apparecchiature e sistemi in genere per l'informatica e l'automazione, sia di produzione propria sia di rappresentanza; - la vendita, per corrispondenza e a mezzo di strumenti telematici, di prodotti e di servizi per l'informatica, l'automazione e l'organizzazione, ivi incluse le attività di formazione; - la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e la gestione, con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti e reti di telecomunicazione, di proprietà della società o di terzi, siano essi fissi, mobili o satellitari, per l'espletamento e l'esercizio, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie; - lo svolgimento delle attività e la prestazione di servizi connessi ai settori sopra indicati, ivi compresa la commercializzazione dei prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, telematici, multimediali ed elettronici, di connessione e/o interconnessione alle diverse reti e la diffusione, attraverso le reti stesse, di informazioni di tipo culturale, tecnico, educativo, pubblicitario, di intrattenimento o di qualsiasi altro genere ed in qualsiasi formato, anche per conto terzi; - lo svolgimento di attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche, multimediali, di ricerca, formazione e consulenza che si presentino comunque attinenti a quanto sopra indicato; - l'assunzione, quale attività non prevalente, di interessenze e partecipazioni in società o imprese in genere che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque ad esso connesse, complementari o analoghe, ivi comprese le imprese operanti nel campo delle attività manifatturiere, elettroniche ed assicurative, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia. <p>La Società può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice d'ipoteca, nonché la conclusione di contratti di finanziamento in forma passiva, anche con soci, il tutto nei limiti delle vigenti norme di legge; le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni non dovranno comunque essere svolte nei confronti del pubblico.</p> <p>E' per altro inibita l'attività finanziaria verso il pubblico o la raccolta del risparmio.</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">TITOLO II CAPITALE - AZIONI</p> | <p style="text-align: center;">TITOLO II CAPITALE - AZIONI</p> |
| <p style="text-align: center;"><u>Articolo 6</u></p> <p>Il capitale sociale è di Euro 1.298.105,90 (unmilione duecentonovantottomilacentocinque virgola novanta) diviso in numero 4.992.715 (quattromilioni novacentonovantaduemilasettecentoquindici) azioni, prive di valore nominale.</p> <p>La Società potrà emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie, nel rispetto delle leggi vigenti.</p> <p>La Società potrà inoltre emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative o al portatore, anche convertibili in azioni o con warrant.</p> | <p style="text-align: center;"><u>Articolo 6</u></p> <p>Il capitale sociale è di Euro 1.298.105,90 3.512.831,14 (tremilionicinquecentododicimilaottocentotrentuno virgola quattordici unmilione duecentonovantottomilacentocinquenovanta) diviso in numero 4.992.715 13.510.889 (quattromilioni novacentonovantaduemilasettecentoquindici tredecimilionicinquecentodiecimilaottocentoottanta nove) azioni, prive di valore nominale.</p> <p>La Società potrà emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie, nel rispetto delle leggi vigenti.</p> <p>La Società potrà inoltre emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative o al portatore, anche convertibili in azioni o con warrant.</p> |
| <p style="text-align: center;"><u>Articolo 7</u></p> <p>Le azioni sono nominative.</p> <p>La società può richiedere agli intermediari, in qualsiasi momento, con oneri a proprio carico e nei modi previsti dalla legge, i dati identificativi degli azionisti che non ne abbiano espressamente vietato la comunicazione, nonché il numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La suddetta richiesta dovrà essere effettuata anche su istanza di tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla legge e dai regolamenti. In tale ipotesi i costi saranno ripartiti tra la società e i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dai regolamenti indicati nella legge.</p> <p>Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.</p> | <p style="text-align: center;"><u>Articolo 7</u></p> <p>Le azioni sono nominative.</p> <p>La società può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla società medesima, agli intermediari, in qualsiasi momento, con oneri a proprio carico e nei modi previsti dalla legge, i dati identificativi l'identificazione degli azionisti che non ne abbiano espressamente vietato la comunicazione, nonché il numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. La suddetta richiesta dovrà essere effettuata anche su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla legge e dai regolamenti ai fini della presentazione delle liste per la nomina dell'organo amministrativo. In tale ipotesi i costi saranno ripartiti tra la società e i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dai regolamenti indicati nella legge. La comunicazione al mercato di quanto precede dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di identificazione degli azionisti.</p> <p>Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.</p> |
| <p style="text-align: center;">TITOLO III ASSEMBLEE</p> | <p style="text-align: center;">TITOLO III ASSEMBLEE</p> |
| <p style="text-align: center;"><u>Articolo 9</u></p> | <p style="text-align: center;"><u>Articolo 9</u></p> |

| | |
|---|--|
| <p>L'Assemblea è convocata ai sensi di legge dall'Organo amministrativo presso la sede sociale o altrove purché in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea.</p> <p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni nei casi previsti dall'art. 2364 c.c..</p> <p>Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.</p> <p>La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p> <p>L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via ordinaria che in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>La convocazione è fatta mediante avviso da pubblicarsi, con le modalità e nei termini previsti dalla legislazione vigente, sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento. Nello stesso avviso può indicarsi un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.</p> <p>Salvo l'ipotesi di assemblea in unica convocazione, se il giorno della seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso, l'assemblea può essere nuovamente convocata entro 30 (trenta) giorni. In tal caso il termine di pubblicazione dell'avviso sarà ridotto secondo quanto previsto dall'art. 126 secondo comma del D.Lgs. n. 58/1998.</p> <p>I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.</p> | <p>L'Assemblea è convocata ai sensi di legge dall'Organo amministrativo presso la sede sociale o altrove purché in Italia, nel Regno Unito, in Svizzera o in uno Stato dell'Unione Europea alla data del 10 luglio 2020.</p> <p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni nei casi previsti dall'art. 2364 c.c..</p> <p>Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.</p> <p>La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p> <p>L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via ordinaria che in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>La convocazione è fatta mediante avviso da pubblicarsi, con le modalità e nei termini previsti dalla legislazione vigente, sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento. Nello stesso avviso può indicarsi un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.</p> <p>Salvo l'ipotesi di assemblea in unica convocazione, se il giorno della seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso, l'assemblea può essere nuovamente convocata entro 30 (trenta) giorni. In tal caso il termine di pubblicazione dell'avviso sarà ridotto secondo quanto previsto dall'art. 126 secondo comma del D.Lgs. n. 58/1998.</p> <p>I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.</p> |
| <p style="text-align: center;"><u>Articolo 12</u></p> <p>L'Assemblea, regolarmente costituita ai sensi di Legge, rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della Legge e del presente Statuto vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> | <p style="text-align: center;"><u>Articolo 12</u></p> <p>L'Assemblea L'Assemblea, regolarmente costituita ai sensi di Legge, rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della Legge e del presente Statuto vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> |
| <p style="text-align: center;"><u>Articolo 13</u></p> <p>La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una</p> | <p style="text-align: center;"><u>Articolo 13</u></p> <p>La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una</p> |

| | |
|---|--|
| <p>comunicazione effettuata, nei termini di legge, dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, nei modi e termini di legge. La delega potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata, ovvero secondo le indicazioni derivanti da apposito regolamento del Ministero della Giustizia, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere del diritto di intervento nell'Assemblea.</p> <p>La società ha la facoltà di designare, per ciascuna assemblea, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dall'art.135 undecies del D.Lgs. 58/1998, una delega con istruzioni di voto.</p> <p>Nel caso in cui la società intenda avvalersi di tale facoltà, ne verrà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> | <p>comunicazione effettuata, nei termini di legge, dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, nei modi e termini di legge. La delega potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata, ovvero secondo le indicazioni derivanti da apposito regolamento del Ministero della Giustizia, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere del diritto di intervento nell'Assemblea.</p> <p>La società ha la facoltà di designare, per ciascuna assemblea, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dall'art.135 undecies del D.Lgs. 58/1998, una delega con istruzioni di voto.</p> <p>Nel caso in cui la società intenda avvalersi di tale facoltà, ne verrà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> |
| <p style="text-align: center;">TITOLO IV ORGANI AMMINISTRATIVI</p> | <p style="text-align: center;">TITOLO IV ORGANI AMMINISTRATIVI</p> |
| <p style="text-align: center;"><u>Articolo 16</u></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri a scelta dell'Assemblea ordinaria dei Soci in sede di nomina.</p> <p>Gli Amministratori restano in carica per il periodo, non eccedente tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>La nomina degli Amministratori è di competenza dell'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati con un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o con il concorso di altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero, nell'ipotesi in cui tale percentuale non fosse più consentita da sopravvenuta disposizione legislativa o regolamentare, nella misura massima consentita.</p> | <p style="text-align: center;"><u>Articolo 16</u></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 35 (cinque) a un massimo di 911 (undici) membri a scelta dell'Assemblea ordinaria dei Soci in sede di nomina.</p> <p>Gli Amministratori restano in carica per il periodo, non eccedente tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>La nomina degli Amministratori è di competenza dell'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati con un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o con il concorso di altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero, nell'ipotesi in cui tale percentuale non fosse più consentita da sopravvenuta disposizione legislativa o regolamentare, nella misura massima consentita.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea.</p> <p>La società provvederà a pubblicare le liste sul proprio sito internet, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1 bis D.Lgs. 58/1998 almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa.</p> <p>Ciascun socio che presenta o concorra a presentare una lista deve depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la legittimazione all'esercizio di tale diritto, contestualmente alla presentazione della lista ovvero, successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società, ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Ogni Azionista non può presentare né votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione della relativa assemblea e dovranno indicare quali sono i candidati, in numero non inferiore a due, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e/o dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Tale deposito dovrà essere comprovato da apposita ricevuta sottoscritta da soggetto all'uopo incaricato dalla società.</p> <p>Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti ad un medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p> | <p>sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.</p> <p>La società provvederà a pubblicare le liste sul proprio sito internet, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1 bis D.Lgs. 58/1998 almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa in prima o unica convocazione.</p> <p>Ciascun socio che presenta o concorra a presentare una lista deve depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la legittimazione all'esercizio di tale diritto, contestualmente alla presentazione della lista ovvero, successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società, ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Ogni Azionista non può presentare né votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione della relativa assemblea e dovranno indicare quali sono i candidati, in numero non inferiore a due, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e/o dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Tale deposito dovrà essere comprovato da apposita ricevuta sottoscritta da soggetto all'uopo incaricato dalla società.</p> <p>LeFatto salvo quanto previsto <i>infra</i> in relazione alla composizione delle Liste di Minoranza (come definita di seguito), le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 35 (trecinque) non possono essere composte solo da candidati appartenenti ad un medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica. Le dichiarazioni di ciascun candidato dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.</p> <p>La lista per la quale risultino non osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Risultano eletti amministratori della Società, seguendo l'ordine progressivo con cui sono elencati, tutti i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti ad eccezione di uno che sarà tratto, tra quanti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.</p> <p>Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di</p> | <p>indicato, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica. Le dichiarazioni di ciascun candidato dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.</p> <p>La lista per la quale risultino non osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Risultano eletti amministratori della Società, seguendo l'ordine progressivo con cui sono elencati, tutti i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti ad eccezione di due Amministratori (di cui almeno uno che sarà tratto, tra quanti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima, e appartenente al genere meno rappresentato), oppure, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di componenti pari o superiore a 9, ad eccezione di tre Amministratori (di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e appartenenti al genere meno rappresentato), che saranno tratti, dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (le "Liste di Minoranza"). A tal fine, i voti ottenuti da tali Liste di Minoranza, saranno divisi successivamente per due o tre secondo il numero progressivo degli Amministratori da trarre dalle Liste di Minoranza; i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali Liste di Minoranza, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto e i quozienti così attribuiti ai candidati di tali Liste di Minoranza verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti gli Amministratori da trarre dalle Liste di Minoranza che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra</p> |
|--|--|

volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito con il candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti il numero di Amministratori del genere meno rappresentato necessario a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero), gli Amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie.

In caso di presentazione di una sola lista saranno eletti Amministratori tutti i candidati in essa indicati, previa deliberazione positiva dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero).

In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile nominare gli Amministratori seguendo il procedimento sopra descritto, l'Assemblea nomina i componenti l'organo amministrativo con le maggioranze di legge, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto normativamente previsto tra generi non risulti un numero intero).

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza degli amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. La nomina dovrà tener conto

generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito con il candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti il numero di Amministratori del genere meno rappresentato necessario a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, **anche** in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero), gli Amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie.

In caso di presentazione di una sola lista saranno eletti Amministratori tutti i candidati in essa indicati, previa deliberazione positiva dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, **anche** in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero).

In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile nominare gli Amministratori seguendo il procedimento sopra descritto, l'Assemblea nomina i componenti l'organo amministrativo con le maggioranze di legge, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, **anche** in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto normativamente previsto tra generi non risulti un numero intero).

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza degli amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. La nomina dovrà tener conto delle originarie liste presentate e il nuovo amministratore dovrà essere scelto nella lista di

| | |
|---|---|
| <p>delle originarie liste presentate e il nuovo amministratore dovrà essere scelto nella lista di appartenenza dell'amministratore venuto a mancare. Qualora ciò non fosse possibile (per inesistenza di ulteriori nominativi, o per non accettazione dell'incarico o altre cause oggettive) il nuovo componente dell'organo amministrativo sarà scelto liberamente, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato sempreché siano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero).</p> <p>Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, il Presidente del Collegio Sindacale dovrà convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> | <p>appartenenza dell'amministratore venuto a mancare. Qualora ciò non fosse possibile (per inesistenza di ulteriori nominativi, o per non accettazione dell'incarico o altre cause oggettive) il nuovo componente dell'organo amministrativo sarà scelto liberamente, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato sempreché siano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero).</p> <p>Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, il Presidente del Collegio Sindacale dovrà convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> |
| <p style="text-align: center;"><u>Articolo 18</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due Amministratori o da un Sindaco.</p> <p>L'avviso di convocazione dovrà essere inviato, a tutti gli Amministratori e Sindaci in carica, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma o altro sistema di comunicazione che preveda la prova della ricezione, ivi compresa la posta elettronica. Nei casi di urgenza il termine di preavviso è ridotto a un giorno. Le modalità di convocazione devono in ogni caso consentire</p> | <p style="text-align: center;"><u>Articolo 18</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in Italia, nel Regno Unito, in Svizzera o in altro Stato dell'Unione Europea alla data del 10 luglio 2020, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due o, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di Amministratori pari o superiore a 9, tre Amministratori o da un Sindaco.</p> <p>L'avviso di convocazione dovrà essere inviato, a tutti gli Amministratori e Sindaci in carica, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma o altro sistema di comunicazione che preveda la prova della ricezione, ivi compresa la posta elettronica. Nei casi di urgenza il termine di preavviso è ridotto a un giorno. Le modalità di convocazione devono in ogni caso consentire l'effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni, sia per i</p> |

l'effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni, sia per i Consiglieri, che per i Sindaci.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova colui che presiede l'Assemblea e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Articolo 23

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa o di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione oltrechè, se nominati, a ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati.

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spettano altresì alle altre persone a cui il Consiglio di Amministrazione le avrà delegate.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Esso potrà inoltre nominare Direttori Generali designandoli anche fra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari a cui conferisce adeguati poteri e mezzi per l'espletamento dei compiti attribuiti ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Il preposto dovrà possedere un'esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, ad un Comitato Esecutivo formato da Amministratori, determinandone la composizione e i poteri.

Per il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare istitori e procuratori ad acta o ad negotia, determinandone i poteri; può inoltre promuovere

Consiglieri, che per i Sindaci.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova colui che presiede l'Assemblea e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Anche in assenza delle formalità per la convocazione richieste dal presente articolo, il Consiglio di Amministrazione si costituisce validamente quando sia intervenuta la maggioranza degli amministratori e dei sindaci e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione.

Articolo 23

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa o di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione oltrechè, se nominati, a ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati.

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spettano altresì alle altre ~~persone~~ **persone** a cui il Consiglio di Amministrazione le avrà delegate.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Esso potrà inoltre nominare Direttori Generali designandoli anche fra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari a cui conferisce adeguati poteri e mezzi per l'espletamento dei compiti attribuiti ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Il preposto dovrà possedere un'esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, ad un Comitato Esecutivo formato da Amministratori, determinandone la composizione e i poteri.

| | |
|--|--|
| <p>azioni e resistere in giudizio in nome della Società, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale, amministrativa o arbitrale e in qualunque grado di giurisdizione, compresi i giudizi di fronte alla Corte di Cassazione ed alle Magistrature Superiori. Può inoltre costituirsi parte civile nei procedimenti penali in cui la Società sia persona offesa o danneggiata da reato.</p> | <p>Per il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare institori e procuratori ad acta o ad negotia, determinandone i poteri; può inoltre promuovere azioni e resistere in giudizio in nome della Società, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale, amministrativa o arbitrale e in qualunque grado di giurisdizione, compresi i giudizi di fronte alla Corte di Cassazione ed alle Magistrature Superiori. Può inoltre costituirsi parte civile nei procedimenti penali in cui la Società sia persona offesa o danneggiata da reato.</p> |
| <p style="text-align: center;">TITOLO V COLLEGIO SINDACALE</p> | <p style="text-align: center;">TITOLO V COLLEGIO SINDACALE</p> |
| <p style="text-align: center;"><u>Articolo 26</u></p> <p>Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'Ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle Società da questa controllate, delle Società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.</p> <p>Non possono essere inoltre eletti coloro che sono legati alla Società, o alle Società da questa controllate o alle Società che la controllano o a quelle che sono sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al comma precedente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>Le liste ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere nella sezione dei sindaci effettivi un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, nella sua</p> | <p style="text-align: center;"><u>Articolo 26</u></p> <p>Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'Ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle Società da questa controllate, delle Società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.</p> <p>Non possono essere inoltre eletti coloro che sono legati alla Società, o alle Società da questa controllate o alle Società che la controllano o a quelle che sono sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al comma precedente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>Le liste ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere nella sezione dei sindaci effettivi un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, nella sua</p> |

| | |
|---|--|
| <p>componente effettiva, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto, ovvero, nell'ipotesi in cui tale percentuale non fosse più consentita da sopravvenuta disposizione legislativa o regolamentare, nella misura massima consentita.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse.</p> <p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllate, ovvero diverso limite massimo stabilito da leggi e regolamenti, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l'assemblea e pubblicate con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa.</p> <p>Ciascun socio che presenta o concorra a presentare una lista deve depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la legittimazione all'esercizio di tale suo diritto, contestualmente alla presentazione della lista ovvero entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società, ai sensi della normativa</p> | <p>componente effettiva, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto, ovvero, nell'ipotesi in cui tale percentuale non fosse più consentita da sopravvenuta disposizione legislativa o regolamentare, nella misura massima consentita.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse.</p> <p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllate, ovvero diverso limite massimo stabilito da leggi e regolamenti, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione e pubblicate con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa. Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine di venticinque giorni sia stata presentata una sola lista, ovvero liste collegate, i soggetti legittimati possono presentare liste fino al termine ultimo previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti. In tal caso, la quota minima di partecipazione al capitale prevista dal presente articolo è ridotta alla metà.</p> <p>Ciascun socio che presenta o concorra a presentare una lista deve depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la legittimazione all'esercizio di tale suo diritto, contestualmente alla presentazione della lista ovvero entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società, ai sensi della normativa vigente, nonché una dichiarazione con la quale attesta, sotto la</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>vigente, nonché una dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di collegamento con le altre liste presentate, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile. Il deposito dovrà essere comprovato da apposita ricevuta sottoscritta da soggetto all'uopo incaricato dalla società.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.</p> <p>Le dichiarazioni di ciascun candidato dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero), all'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente; - dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. <p>La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista risultata seconda in base al numero di voti ricevuti.</p> <p>Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco</p> | <p>propria responsabilità, l'inesistenza di collegamento con le altre liste presentate, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile. Il deposito dovrà essere comprovato da apposita ricevuta sottoscritta da soggetto all'uopo incaricato dalla società.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.</p> <p>Le dichiarazioni di ciascun candidato dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero), all'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente; - dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. <p>La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista risultata seconda in base al numero di voti ricevuti.</p> <p>Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista,</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.</p> <p>Qualora sia presentata un'unica lista risulteranno eletti, previa deliberazione dell'Assemblea, quali Sindaci effettivi e supplenti i candidati in essa indicata: la Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato di tale unica lista.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in difetto, l'altro sindaco supplente, in ogni caso a condizione che siano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).</p> <p>Se il Collegio Sindacale non può essere ricostituito seguendo il procedimento sopra indicato, compete al Consiglio di Amministrazione convocare con urgenza l'Assemblea affinché provveda a riguardo.</p> <p>L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il suesposto principio di rappresentanza della minoranza nonché le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).</p> | <p>appartenente all'altro genere.</p> <p>Qualora sia presentata un'unica lista risulteranno eletti, previa deliberazione dell'Assemblea, quali Sindaci effettivi e supplenti i candidati in essa indicata: la Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato di tale unica lista.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in difetto, l'altro sindaco supplente, in ogni caso a condizione che siano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).</p> <p>Se il Collegio Sindacale non può essere ricostituito seguendo il procedimento sopra indicato, compete al Consiglio di Amministrazione convocare con urgenza l'Assemblea affinché provveda a riguardo.</p> <p>L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il suesposto principio di rappresentanza della minoranza nonché le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).</p> |
| <p style="text-align: center;"><u>Articolo 32</u></p> <p>Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia. Nel momento e per il periodo in cui la Società dovesse essere ammessa ai mercati regolamentati, in Italia o all'estero, si applicano anche le disposizioni relative alle Società quotate.</p> <p>Ogni e qualsivoglia controversia che dovesse insorgere nei rapporti fra i soci e, rispettivamente, la Società e/o i componenti degli organi sociali, ovvero tra la Società ed i componenti degli organi sociali medesimi o, infine, tra questi ultimi, sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.</p> | <p style="text-align: center;"><u>Articolo 32</u></p> <p>Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia. Nel momento e per il periodo in cui la Società dovesse essere ammessa ai mercati regolamentati, in Italia o all'estero, si applicano anche le disposizioni relative alle Società società quotate.</p> <p>Ogni e qualsivoglia controversia che dovesse insorgere nei rapporti fra i soci e, rispettivamente, la Società e/o i componenti degli organi sociali, ovvero tra la Società ed i componenti degli organi sociali medesimi o, infine, tra questi ultimi, sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.</p> |

* * *

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione relativa al punto 3 all'ordine del giorno di parte straordinaria.

“L’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Acotel Group S.p.A.

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

delibera

- 1. di approvare le modifiche degli artt. 1, 2; 6; 7; 9; 12; 13; 16; 18; 23; 26 e 32 dello statuto sociale, nel testo risultante dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, con effetto dall’iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;*
- 2. di approvare che la modifica della denominazione sociale di cui all’art. 1 dello statuto sociale, in “Softlab S.p.A.”, abbia effetto a decorrere dal giorno 1 (uno) gennaio 2021 (duemilaventuno);*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega e di nomina di procuratori speciali, ogni più ampio potere per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell’operazione, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra nonché per procedere al deposito ed all’iscrizione ai sensi di legge, al deposito presso il Registro delle Imprese e per fare quanto altro si rendesse necessario per la realizzazione delle presenti deliberazioni, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica;*
- 4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega e di nomina di procuratori speciali, ogni più ampio potere per depositare al competente Registro delle Imprese il nuovo testo di statuto sociale contenente la modifica dell’art. 1 e, dunque, la denominazione sociale in “Softlab S.p.A.”, decorsa la data di efficacia dell’attuale denominazione.”*

Roma, 25 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Ing. Claudio Carnevale